



**COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO**  
Città Metropolitana di Palermo

**ESTRATTO**

**CENTRO OPERATIVO COMUNALE - EMERGENZA CORONAVIRUS**

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 2/DEL 19.09.2020**

**Oggetto: Misure dirette al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente di chiusura e limitazione di attività di competenza comunale.**

**IL SINDACO**

**VISTO** il D.P.C.M. 07 settembre 2020 e ss.mm.ii. con il quale viene prorogato lo stato di emergenza epidemiologica derivante da COVID-19;

**RILEVATO** che negli ultimi giorni si sta registrando un aumento dei casi contagio da COVID-19;

**Che** l'ASP, in data odierna, ha emesso ulteriori diversi provvedimenti di isolamento obbligatorio per positività al COVID-19 e altrettanti ulteriori provvedimenti di isolamento domiciliare obbligatorio per "contatto stretto";  
000;

**ORDINA**

**A partire dal 19.09.2020**

1. la chiusura alle ore 22.00 delle attività di bar, pub, pizzerie, sale giochi, sale scommesse e locali assimilati, (Si precisa che le pizzerie ed esercizi di vendita cibi cotti, dopo le ore 22.00, possono effettuare servizio a domicilio);
  2. A partire dal 21.09.2020 la chiusura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio (con carico ai Dirigenti scolastici di porre in essere le idonee iniziative finalizzate a garantire la continuità scolastica – D.A.D.);
  3. la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale cittadino;
  4. la chiusura e inibizione accesso "parco giochi";
  5. la chiusura e inibizione accesso "pista di Pattinaggio";
  6. la chiusura di circoli e associazioni ricreative e musicali;
  7. la chiusura entro le ore 22,00 di palestre, impianti sportivi e scuole di ballo;
  8. l'interdizione di tutte le manifestazioni pubbliche che comportino aggregazione sociale a titolo esemplificativo attività culturali, convegnistiche e artistiche di ogni genere;
  9. ogni altra disposizione in contrasto con la presente è da intendersi revocata con effetto immediato;
- In osservanza del D.P.C.M. 07 settembre 2020 e ss.mm.ii.

**RACCOMANDA**

a. lo svolgimento delle attività di pubblico esercizio, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

b. per gli esercizi commerciali, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

- L'inadempimento delle disposizioni che precedono determinano sanzioni previste per legge in capo ai titolari delle attività economiche e produttive (che hanno altresì l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni anche da parte dei clienti), e determinano, altresì, la sospensione delle attività (anche per 15 giorni) e il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione e, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00).

In caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata.

**Su tutto il territorio comunale per l'intera giornata (00:00-24:00):**

**E' obbligatorio l'uso di mascherina e il mantenimento del necessario distanziamento, nei momenti di attesa (fila) per gli accessi alle attività commerciali, pubblici esercizi, uffici pubblici e aperti al pubblico;**

**E' fatta espressa raccomandazione a tutti i cittadini, nonché ai titolari di attività economiche e sociali, di attuare puntualmente le ulteriori misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, per la prevenzione dei rischi di contagio.**

**Si rammenta che, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei sei anni, nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e relativo accompagnatore, è fatto obbligo all'aperto di portare con se la mascherina e di indossarla ogni qualvolta la distanza interpersonale, sia inferiore ad un metro;**

- che la presente ordinanza ha validità con decorrenza immediata e fino al 14 ottobre 2020 e per quant'altro non previsto nella presente si rimanda ai provvedimenti nazionali e regionali vigenti in materia;